

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1965

Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme in vigore stabiliscono che ai concorsi di ammissione al corso normale dell'Accademia navale per allievi ufficiali dei corpi del genio navale e delle armi navali sono ammessi i giovani in possesso di determinati diplomi e che non abbiano superato l'età di 21 anni (articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato dall'articolo 3 della legge 6 giugno 1935, n. 1280).

La legge 26 gennaio 1963, n. 52, che ha riordinato il corpo del genio aeronautico, nell'introdurre per tale corpo un sistema di reclutamento analogo a quello previsto per i

suddetti corpi della Marina, ha rinviato, per quanto riguarda i requisiti di ammissione all'Accademia aeronautica, alle disposizioni del decreto 25 marzo 1941, n. 472, il quale stabilisce come limite di età quello di 22 anni.

Al fine di uniformare le cennate norme in vigore per la Marina a quelle recentemente emanate per l'Aeronautica, è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale il limite di età per la partecipazione ai predetti concorsi di ammissione all'Accademia navale è elevato a 22 anni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale per allievi ufficiali dei corpi del genio navale e delle armi navali è elevato a 22 anni.